



COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
PROVINCIA DI BARI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2015

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto l'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23;

Visto l'art. 1, commi da 639 a 714, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che istituisce e disciplina l'imposta unica comunale (IUC);

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 24.07.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 18.08.2014 con la quale sono state approvate le aliquote IMU anno 2014;

Vista la determinazione dirigenziale Num Gen. 448 del 15.05.2013 con la quale sono stati determinati i valori delle aree fabbricabili ai fini IMU;

Visto il Decreto Legge 24.01.2015, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 34;

INFORMA

che entro il **16 GIUGNO 2015** va effettuato il versamento dell'**ACCONTO dell'imposta municipale propria (IMU)** dovuta per l'anno 2015;

Il versamento può essere effettuato in 2 rate (prima rata, 50 %, entro 16 Giugno con le aliquote approvate per l'anno 2014, la seconda rata, a conguaglio, entro 16 Dicembre), o in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

Soggetti passivi: Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale. Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull'immobile. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Immobili soggetti all'imposta: il tributo è dovuto su tutti gli immobili posseduti ivi compresi i terreni agricoli e le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Immobili non soggetti all'imposta: le abitazioni principali e quelle ad esse equiparate classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e relative pertinenze, **i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e i terreni agricoli concessi in comodato o in affitto da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali** a fabbricati rurali ad uso strumentale (cat D/10), nonché gli altri immobili esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 9, c. 8, D.Lgs 23/2011

Base imponibile:

- **Fabbricati iscritti in catasto:** rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, **rivalutata del 5%**, con applicati i seguenti **moltiplicatori**, diversi a seconda della **categoria catastale** del fabbricato:

Cat. A (no A/10)	160	Cat. A/10	80	Cat. B	140	Cat. C/1	55
Cat. C/2- C/6- C/7	160	Cat. C/3- C/4- C/5	140	Cat. D (no D/5)	60	Cat. D/5	80

Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

- **Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati:** valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92;
- **Aree fabbricabili:** valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92);
- **Terreni agricoli iscritti in catasto terreni: reddito dominicale,** vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, **rivalutata del 25% con moltiplicatore pari 135:**

Valore imponibile = rendita dominicale x 1,25 x moltiplicatore

Aliquote: Si riportano le aliquote del tributo stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 18.08.2014:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Tutti gli altri immobili esclusi i terreni agricoli	1,06. %

Aliquota Terreni agricoli (ai sensi del comma 692, art. 1 L. 190/2014)

Terreni agricoli	0.76
------------------	------

Per i fabbricati storici, inagibili/inabitabili e fatiscenti la base imponibile è ridotta del 50% previa presentazione di autocertificazione.

Ai fini del tributo è **abitazione principale** il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come **unica unità immobiliare** in cui il **possessore ed il suo**

nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono **pertinenze** le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo **di una unità pertinenziale** per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Detrazione: per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 compete una detrazione di imposta di € 200, da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione spetta fino a concorrenza dell'imposta dovuta sull'abitazione principale e relative pertinenze. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunemente denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Comodati Gratuiti: Le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, l'agevolazione opera sulla quota non eccedente il valore di euro 500,00. L'imposta calcolata sulla quota di rendita catastale eccedente il valore di euro 500,00 è determinata con aliquota ordinaria;

Calcolo dell'imposta: il calcolo dell'imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l'aliquota e l'eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze). L'imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

Pagamento: il versamento dell'imposta deve eseguirsi **esclusivamente a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali)** o mediante bollettino di ccp disponibile presso gli uffici postali, utilizzando i codici tributo sotto indicati. **Il codice comune da indicare è E038. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", è necessario separare la quota comunale pari allo 0,3% da quella statale pari allo 0,76%.** L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro inferiore o superiore. Non è dovuto il versamento se l'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno è inferiore a € 12,00.

Tipologia immobili	Codice IMU quota Comune	Codice IMU quota Stato
Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	3912	=====
Terreni agricoli	3914	=====
Aree fabbricabili	3916	=====
Altri fabbricati	3918	=====
Fabbricati gruppo "D"	3930	3925

È possibile calcolare l'imposta IMU utilizzando l'apposito link sul sito del Comune di Gioia del Colle (www.comune.gioiadelcolle.ba.it) e stampare il relativo modello F24.

Per maggiori informazioni:

Comune di Gioia del Colle

Ufficio Tributi

Via Schiavoni, 34.

Tel. 0803494321/ 322 – Fax 0803494325

sito internet: www.comune.gioiadelcolle.ba.it